



**COMMISSIONE LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE**

SENATO DELLA REPUBBLICA

**Disegno di legge n. 1018 di conversione
del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4
“Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza e di pensioni “**

Roma, 5 febbraio 2019

Signor Presidente, illustri Senatori,

in riferimento al disegno di legge n. 1018 , di conversione del decreto – legge 28 gennaio 2019, n. 4 , recante “*disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, l’ANCOT - Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi, aderente al COLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali, alla FIT - Federazione Italiana Tributaristi e al CAF TFdC - Tutela Fiscale del Contribuente, nel ringraziare il Presidente Sen. Nunzia CATALFO e tutti gli i Senatori membri della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, per la concessione della presente audizione, cerca di dare il proprio contributo alla luce della esperienza maturata nel campo fiscale e tributario da oltre 35 anni.

Premessa

Verificato che il provvedimento si base anche sull’attività dei Centri di Assistenza Fiscale - CAF - e delle relative Dichiarazioni Sostitutive Uniche - DSU – dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE; nonché, su un budget di spesa preordinato come già per i modelli 730, con la presente si intende dare una veloce fotografia dello stato attuale del sistema e della relativa rete. Il “precompilato” ha visto continuare una elaborazione da parte dei CAF per oltre l’86% dei modelli 730. Solo il 14% ha utilizzato il 730 precompilato. Da questo scaturisce una prima preoccupazione in merito al Reddito di Cittadinanza - RdC – per il quale non sono stati ancora siglate le relative convenzioni. Si riporta di seguito quella che è una rappresentazione veritiera dell’attuale situazione in essere, confidando che i provvedimenti già oggetto di emendamento nel decreto semplificazione possano trovare una relativa approvazione in termini brevi per dare continuità ad un servizio che ha garantito, da oltre 25 anni, una assistenza ai cittadini.

Una fotografia sullo stato attuale dei CAF

I Centri di Assistenza Fiscale, sono normali società di capitali, che operano a favore di 26 milioni di contribuenti esclusivamente dietro espressa autorizzazione della Agenzia delle Entrate, sono organizzati autonomamente, hanno propri dipendenti, sedi, strutture, sono soggetti alla tenuta di scritture contabili, alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, al deposito bilancio ed alla presenza di un collegio di revisori.

Non tutti i CAF sono promossi da associazioni di categoria sindacalizzate. Oltre la metà fa capo a professionisti del settore fiscale, quali ad esempi alcune associazioni

professionali di tributaristi, o a gruppi apolitici anche organizzati da consorzi di imprese private.

La cittadinanza può rivolgersi ai CAF per qualsiasi informazione in merito alle problematiche fiscali più scottanti o per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 730, ISEE, Red, Unico Persone Fisiche, F24, dei bollettini IMU e altre pratiche più rare.

Prossimamente gli stessi CAF saranno in grado di dare un proprio contributo anche in merito al RdC e alle PdC.

Il D.M. 164/99 impone, unico caso in Italia, l'obbligatorietà del Visto di Conformità per le dichiarazioni 730, adempimento quest'ultimo che permette al contribuente di ricevere, se a credito, direttamente sullo stipendio del mese successivo o sul rateo della pensione il rimborso delle tasse pagate in eccesso durante l'anno.

Come funziona il meccanismo?

Il CAF dopo aver elaborato le pratiche, in alcuni casi centinaia di migliaia, informa, a proprie spese, il datore di lavoro o l'ente pensionistico in relazione alla cifra da rimborsare o da detrarre se a debito.

Il CAF controlla tutti documenti giustificativi certificandone la conformità rispetto alla normativa in vigore (media tempo impiegato tra controllo ed elaborazione: 45 min.). Nel caso di errore e dunque in presenza di un visto di conformità infedele il CAF, responsabile in solido nei confronti del contribuente, paga sanzione, interessi ed eventuale maggiore imposta scaturita dal ricalcolo della dichiarazione. Ciò significa che il CAF si ritrova a pagare le tasse per conto degli stessi contribuenti per redditi di cui non ha mai goduto. Una riflessione, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, sarebbe fuori luogo ma inerente.

Gli intermediari non potendo trattenere i documenti in originale sono obbligati a conservare il tutto in copia, inclusi scontrini della farmacia, visite specialistiche, ricevute dello sport dei ragazzi e così via. Su 400.000 dichiarazioni elaborate da un CAF medio/grande parliamo, esclusa la stampa della dichiarazione in doppia copia (minimo 30 fogli), di ulteriori 5 milioni di documenti che devono essere conservati per almeno 5 anni. Dove? Si deve considerare, in alternativa, l'affitto di un locale di almeno 500 mq, il tutto a norma per la sicurezza, antincendio e privacy, oppure l'acquisto di un server costosissimo per lo stoccaggio dei dati con sistema di backup periodico e di mirroring in caso di crash.

A fronte di questo enorme dispendio di energie che impiega, indotto incluso, oltre 50.000 operatori in tutta Italia, i CAF percepiscono dallo stato, con pagamento a 365 giorni, 11,21 € per ciascun 730. Diciamo che siamo ai livelli di manovalanza?

In relazione alla compilazione delle dichiarazioni RED ed ISEE, adempimenti destinati rispettivamente ai pensionati ed ai cittadini a basso reddito, il CAF percepisce dall'Inps un contributo medio pari a circa 10 Euro. Per una disposizione dell'Istituto previdenziale non è possibile chiedere un corrispettivo per la redazione di tali adempimenti (tempo medio per la elaborazione: 30 minuti).

Allo stato attuale i CAF operano senza convenzione con l'INPS e quindi con “la speranza” che l'Istituto paghi il corrispettivo dovuto. Chiaramente senza un affidamento ufficiale da parte dell'INPS si lavora alla “volemose bene” in barba a qualsiasi normativa in materia di privacy.

In questo quadro dobbiamo aggiungere le ingenti spese sostenute annualmente per la gestione telematica di questo enorme flusso di dati (circa 1 milione di Euro ogni 500mila modelli fiscali), per la formazione, per il personale specializzato, per gli adempimenti tipo Gdpr, sicurezza e antiriciclaggio; e da ultimo, ma non meno importante per il contenzioso, ricco di autotutele, ricorsi ed appelli.

Sui media si parla quotidianamente dei CAF e del Reddito di Cittadinanza. Allo stato attuale gli operatori del settore sono completamente all'oscuro di tutto, sia dal punto di vista tecnico e procedurale, sia in relazione all'affidamento delle pratiche da parte dell'INPS. Si aspetta, con ansia, la convocazione da parte dell'Istituto per capire come agire, cosa fare, che strada intraprendere.

Per predisporre il RdC si dovrà lavorare in fretta e furia, notte e giorno, con le software house al fine di creare ex novo la piattaforma di acquisizione e di trasmissione dei dati al server della PA.

Immaginiamo se lo stato dovesse sopperire alla mancanza o ad un ridimensionamento dei CAF. Dove si rivolgerebbero i 26 milioni di contribuenti? Invaderebbero le sedi della Agenzia delle Entrate e dell'Inps nelle quali già da tempo, viste le ristrettezze del personale, in alcune non si può più accedere fisicamente? Come farebbe a controllare le dichiarazioni se a tutt'oggi non riesce neanche a garantire la tempestività dei servizi attuali? Come farebbe a spulciare 200 milioni di documenti? Potrebbe assumere qualche migliaio di persone per sopperire. Diciamo almeno 5.000 per controllarne neanche il 10%? Facciamo un rapido calcolo? 5.000 dipendenti a 1.500 euro mese nette sono circa 210.000.000 di euro/anno. A questi vanno aggiunti almeno altri 600/700 milioni per investimenti sulle nuove tecnologie e sui sistemi di storage.

A fronte degli attuali 246milioni di €uro destinati al fondo per i CAF, è un bel risparmio sarebbe non c'è che dire! La solita manovra che eleverebbe all'ennesima potenza la spesa attuale.

Basteranno le prossime assunzioni di 6.000 addetti per il “navigator”, non saremo sommersi dalle domande dei cittadini?

I dati parlano di un mondo di circa 8 milioni a regime e di poco meno 6 milioni per il 2019. Nonostante i numeri ridotti, rispetto alla campagna 730, rimane l'ansia nel non saper nulla in merito.

Se i CAF non ridono, i patronati d'altro canto piangono lacrime amare.

In base alla Legge 152/2001, per mantenere in essere un patronato e non rischiare un provvedimento di chiusura da parte del Ministero del Lavoro, è obbligatorio avere in forza 12 dipendenti presso la sede nazionale, detenere sedi provinciali a copertura di almeno il 60% della popolazione italiana con in ciascuna almeno 2 impiegati per un totale di 158 persone assunte con contratto commercio per 14 mensilità, essere presenti con ben 8 sedi all'estero e raccogliere pratiche valide per almeno l'1,5% della produzione nazionale?

I patronati vengono verificati annualmente dalle DPL, Direzioni Provinciali del Lavoro, le quali controllano con grande attenzione tutta la documentazione di ogni sede attivata al fine della stesura di una statistica finale.

Essi forniscono assistenza a 20 milioni tra pensionati e contribuenti in tutta Italia, elaborano pratiche di pensione, di infortunio, di disoccupazione, **il tutto in maniera completamente gratuita** a fronte di un investimento in termini di costo personale ed infrastrutture pari ad un minimo di € 6.000.000/anno.

La retrocessione media a pratica è talmente irrisoria che in pratica consente di raggiungere il punto di pareggio in 3 anni, dopo oltre 18 milioni di euro di stipendi erogati senza contare luce, gas, telefono, affitti, tecnologie, software, hardware, formazione e tante firme fideiussorie dei consiglieri che in caso di eventi negativi rispondono con i capitali propri in ottemperanza all'ordinamento giuridico relativo alle associazioni ed agli enti.

Nel caso dei patronati il rischio finanziario è doppio rispetto ai CAF, in quanto la liquidazione dei rimborsi a favore dei patronati avviene in forma rateizzata in un periodo di circa 2 anni.

Prime conclusioni

Per quanto sopra evidenziato, confidiamo che lo scenario possa cambiare nel brevissimo periodo per dare il giusto sostegno e ausilio già nella fase di avvio del reddito e per le pensioni di cittadinanza così come già fatto in altre occasioni e per altri servizi in questi 25 anni di attività nell'assistere i cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Si confida in un equo e proporzionale contributi finalizzato anche per la mole di lavoro che sarà eseguita e verificata per il RdC e per il PdC.

Una seconda possibile soluzione potrebbe essere data dalla delega per una trattenuta delle quote sindacali anche nel caso di RdC e di PdC , ai sensi degli articoli 2 della legge n. 852/1973 e 18 della legge n. 223/1991.

Analisi del provvedimento

Requisito della residenza e del soggiorno

Il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea è regolato in particolare dal D.Lgs. 30/2007, di attuazione della direttiva 2004/38/CE. La *“richiesta di residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo”* è un primo punto di riflessione.

RdC in base alla locazione

Il valore base, per un componente, è pari ad € 6.000, che aumenta ad € 7.560 nel caso di pensione di cittadinanza, fino ad aumentare ad € 9.360 in caso di residenza in locazione. Il valore della locazione sembra non tenere in considerazione nessun parametro di mercato se non quello di un rimborso dove diventerebbe difficile con i 100 euro prelevabili in contanti far fronte ad un canone anche di circa 300 euro mensili. In tal senso e con riferimento all'art. 5 comma 6 sembrerebbe possibile integrare un eventuale bonifico per il canone della locazione dell'immobile dove si risiede.

Nucleo familiare

Il comma 4, art. 4, pone un tetto al parametro della scala di equipollenza con un massimale di 2,1. Pur prendendo atto che tale valore è dato da un campione rappresentativo, è evidente che non tutela eventuali famiglie numerose. La soglia economica massima è fissata a 4 componenti con soggetti non minorenni per € 12.600, che ai fini della pensione di cittadinanza diventano € 15.876 e in caso di residenza in immobile in locazione a € 19.656, i valori sono tutti espressi per 12 mesi.

Esenzione IRPEF

L'articolo 3 prevede nei benefici una esenzione dall'IRPEF fino ad un tetto massimo di € 9.360 annui. Il datore di lavoro ha un vantaggio pari al valore residuo del RdC sui contributi previdenziali ma il dipendente è soggetto ad IRPEF nel momento in cui diventa assunto.

Stessa cosa dicasi per il disoccupato che aprisse una azienda o una attività d'impresa per la quale potrebbe anche non dover versare l'IRPEF, ma l'imposta sostitutiva (regime forfettario). Il neo imprenditore professionista "eredita" la quota di RdC residua ma è soggetto ad imposte dirette?

Dalla lettura della norma l'esenzione dall'applicazione dell'IRPEF è legata alla tipologia di reddito NON occupato.

"Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno."

Questo passaggio desta qualche perplessità. Perché, ad esempio i forfettari deducono i contributi previdenziali dall'imponibile su cui calcolare le imposte ed anno coefficienti di redditività specifici; il regime semplificato per cassa prevede tutto ciò ma si basa anche di una componente per competenza, si faccia riferimento alla Circolare 11/E del Aprile 2017 per ulteriori specifiche (plusvalenze , minusvalenze , accantonamenti e ammortamenti ai sensi dell'Art. 66 del TUIR)

Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio

Facendo riferimento a quanto indicato in premessa **l'articolo 5 individua le modalità** di richiesta, riconoscimento ed erogazione del Reddito di cittadinanza tramite un modello che dovrebbe essere predisposto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento da parte dell'INPS e sentito il Ministero del Lavoro. Infatti, nella presentazione del sito del giorno 4 febbraio, abbiamo appreso l'iter generale, aspettiamo di conoscere ed avere le relative istruzioni.

Lo stesso articolo richiamato, art. 5, da indicazione sulle "modalità telematiche", alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Dalla presentazione è chiaro che il tutto sarà reso tramite accessi telematici con SPID (identità digitale) e su relativi portali. Non avendo molti cittadini dimestichezza con il digitale e con portali, vedi esperienza anche modello 730, si prevede un flusso importante di pratiche per la richiesta del Reddito di Cittadinanza per mezzo dei CAF, dove l'articolo più volte richiamato prevede già una convenzione in essere con l'INPS.

Precompilato?

L'art. 10 del D.lgs 147/17 dispone che, a decorrere dal 2019, la DSU a fini ISEE sia precompilata a cura dell'INPS, con la collaborazione dell'Agenzia delle entrate. Per la

precompilazione della DSU sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché quelle comunicate all'Anagrafe tributaria dagli intermediari finanziari su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo familiare. **La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato, ma che possono essere oggetto anche di integrativa.**

Rimane la preoccupazione per quanto già evidenziato in premessa.

Comunicazione preventiva

L'art. 5, comma 2 prevede l'inoltro, da parte dell'INPS di una comunicazione nel caso in cui il cittadino avesse dei parametri per rientrare nel Reddito di cittadinanza. La locuzione non è chiara se sia una facoltà dell'INPS o un obbligo essendo prevista solo una autorizzazione all'invio di informative.

NASpi e RdC

Sul portale dell'ANPAL, la richiesta degli assegni di ricollocazione per i lavoratori in NASpi è stata già disabilitata, attuando così le disposizioni del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 che sospende, fino al 31 dicembre 2021, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione, AdR, a chi beneficia dell'indennità mensile di disoccupazione.

Si segnala una potenziale penalizzazione per i disoccupati che non avranno i requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza (RdC), nel caso di ISEE superiori al massimale previsto dal dettato normativo e in funzione della composizione del nucleo familiare.

Si prende atto che l'eventuale reddito parteciperà solo nella misura dell'80% alla determinazione del nuovo ISEE.

Integrazioni salariali e non solo

Il RdC seguirà in egual misura l'inoccupato che aprisse una azienda o una attività professionale. Allo stesso modo il datore di lavoro usufruirà dell'importo relativo al RdC assumendo il relativo inoccupato a tempo indeterminato. A queste prime agevolazioni si sommano gli eventuali redditi che saranno aggiunti al RdC nei casi in cui si presentino condizioni sanitarie o sociali che non permettano un inserimento normale del dipendente.

L'AdR sarà riservato ai percettori del RdC e non sarà più utilizzabile dai lavoratori disoccupati beneficiari di NASpi. Il decreto non cita esplicitamente tra gli esclusi i lavoratori collocati in CIGS ma è diffuso il timore che anch'essi possano essere colpiti dal provvedimento (v. il comunicato della segreteria confederale CISL del 24 gennaio 2019).

Incentivazioni indirette alle assunzioni a tempo indeterminato

Al fine di incentivare un mercato del lavoro e di dar seguito, con modalità diverse, al meccanismo del RdC, il decreto legge prevede consistenti incentivi economici ai datori di lavoro che assumono dette categorie. La relativa assunzione dà diritto all'esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) nei limiti dell'importo residuo per mensilità ancora non godute e per l'ammontare massimo mensile del RdC.

Questa prima agevolazione è cumulabile con le agevolazioni previste per gli anni 2019 e 2020 per favorire, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, o con età eguale o superiore che da almeno sei mesi risultino inoccupati (art. 1, c. 247, legge n. 145/2018). L'agevolazione scatta solo in presenza di un aumento del numero dei dipendenti già in forza.

Una criticità che potrebbe essere proprio data dalla richiesta del tempo pieno e di una assunzione a tempo indeterminato, visto il breve iter per la ricollocazione nel caso di formazione nel brevissimo periodo, articolo 8. Forse la previsione di part-time e di assunzioni a tempo determinato potrebbe contribuire anche ad una migliore formazione presso le stesse aziende o sopperire a richieste momentanee o stagionali.

Potenziamento organici

L'assunzione a livello nazionale, e non su base locale, per una migliore conoscenza della domanda, di 6.000 operatori precari da destinare ad attività di orientamento e tutoraggio dei beneficiari del RdC presso l'ANPAL Servizi ha fatto riflettere.

Piattaforme digitali

Visti i risultati già ottenuti con altre piattaforme dalla Pubblica Amministrazione si confida in un preventivo monitoraggio delle attività per eventuali collapsi come nel caso della fatturazione elettronica, andando fuori argomento, ma rimanendo sui flussi digitali e sui colli di bottiglia in prossimità di scadenze o termini di iscrizioni. Inutile sottolineare che la rete telematica andrebbe potenziata a partire proprio dalla Pubblica Amministrazione.

Moltiplicatore economico

La sfida è importante e il nuovo sistema potrebbe creare un moltiplicatore economico con riflessi di rilievo nel breve periodo per la crescita del Nostro amato Paese.



Si ringrazia per l'opportunità di questa audizione presso questa illustre Commissione.

Arvedo Marinelli
Presidente ANCOT e F.I.T.
Vice Presidente Colap

Marco Palombi
Presidente del CAF Tutela Fiscale del Contribuente Srl
Membro della Consulta CAF

Celestino Bottoni
Vice Presidente ANCOT
Presidente Ancot Service Srl CAF di secondo livello

Giovanni Giannini
Delegato ANCOT per i rapporti con INPS e INAIL

Antonino Franchina
Delegato ANCOT per i rapporti Parlamentari

SOMMARIO:

<i>Disegno di legge n. 1018 di conversione del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4</i>	1
<i>“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni “</i>	1
<i>Premessa</i>	2
Una fotografia sullo stato attuale dei CAF	2
Se i CAF non ridono, i patronati d’altro canto piangono lacrime amare.	5
<i>Prime conclusioni</i>	6
<i>Analisi del provvedimento</i>	6
Requisito della residenza e del soggiorno	6
RdC in base alla locazione	6
Nucleo familiare	6
Esenzione IRPEF	7
Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio	7
Precompilato?	7
Comunicazione preventiva	8
NASpi e RdC	8
Integrazioni salariali e non solo	8
Incentivazioni indirette alle assunzioni a tempo indeterminato	9
Potenziamento organici	9
Piattaforme digitali	9
Moltiplicatore economico	9